



**COMUNE DI PAESE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI  
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29 luglio 2011

In vigore dal 20 agosto 2011

## SOMMARIO

<i>Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Determinazione dell'ISEE comunale(ISEEC) per l'accesso alle prestazioni agevolate..</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – “Soglia ISEE di povertà” .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 – Destinatari .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5 – Forme di intervento economico.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – Contributo minimo di inserimento .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 – Borsa lavoro .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 – Agevolazioni tariffarie .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 – Intervento urgente ed indifferibile.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 – Contributo economico straordinario .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 11 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 – Integrazione delle rette di ricovero in case di riposo o di cura.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 – Accertamento istruttorio .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 – Condizioni per ripresentare la domanda .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 – Verifica, controlli e azioni di rivalsa.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 – Abrogazione di norme.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 – Entrata in vigore .....</i>	<i>6</i>

### *Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione da parte del Comune di Paese degli interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie in osservanza della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e delle leggi regionali, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano, nell’individuo o nella famiglia, uno stato di bisogno o di emarginazione, favorendo la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. Ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza economica si applicano:
  - a) l’indicatore della situazione economica equivalente calcolata secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, come recepite nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 marzo 2004;
  - b) l’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni comunali, come definito al successivo articolo 2;
  - c) la “soglia ISEE di povertà”, come definita all’articolo 3.

### *Art. 2 - Determinazione dell’ISEE comunale (ISEEC) per l’accesso alle prestazioni agevolate*

1. In base alle disposizioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a), ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vanno considerati:
  - il nucleo familiare di appartenenza del richiedente;
  - la situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (SR);
  - la situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (SP);
  - il valore del parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (NF), desunto dalla scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
2. Accanto all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vengono considerati tutti i redditi del nucleo familiare non dichiarati ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie, etc...), tutti i risparmi, gli eventuali contributi erogati o esenzioni concesse dalla Regione, dal Comune o da altri enti e/o associazioni (contributo regionale affitto, buono libri, borse di studio, etc.), nonché tutte le spese “ricorrenti” non rilevate ai fini ISEE.
3. Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare nel quale di fatto siano presenti più persone rispetto a quelle risultanti anagraficamente, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo, utilizzando la scala di equivalenza.

### *Art. 3 - “Soglia ISEE di povertà”*

1. Per “soglia ISEE di povertà” o “minimo vitale”, si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie necessarie ad assicurare le principali esigenze del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Paese assume quale valore economico della “soglia ISEE di povertà” l’importo della pensione minima con maggiorazione sociale fissato dall’INPS per l’anno in corso e rivalutato annualmente.

### *Art. 4 - Destinatari*

1. Salvo quanto previsto all’articolo 12, sono assistibili con prestazioni di assistenza economica i cittadini singoli o i nuclei familiari residenti nel Comune di Paese che si trovino in stato di difficoltà economica, anche temporanea, e che possiedano un reddito,

- come determinato all'articolo 2, pari o inferiore alla "soglia ISEE di povertà".
2. La Giunta comunale, per particolari casi debitamente documentati dall'assistente sociale, può attivare interventi economici a favore di soggetti singoli o nuclei familiari anche se in possesso di reddito superiore alla "soglia ISEE di povertà".
  3. Sono esclusi dagli interventi di assistenza economica di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), i soggetti che, pur in possesso di un reddito inferiore alla soglia ISEE di povertà, presentino una delle seguenti condizioni:
    - siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'impiego e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per particolari impedimenti di forza maggiore;
    - non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di aiuto formulato dai servizi sociali del Comune;
    - non presentino la documentazione richiesta a corredo della domanda di assistenza economica;
    - siano proprietari di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso dell'unica auto ad uso del nucleo familiare), esistenza di depositi bancari, titoli di Stato (BOT, CTT etc..) ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario di importo che possa consentire il sostentamento del nucleo familiare;
    - abbiano effettuato una donazione dei propri beni a terzi; in tal caso il donatario è tenuto al mantenimento del donante;
    - abbiano parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, in grado di provvedere al sostegno economico;
    - risulti un tenore di vita superiore alla situazione reddituale dichiarata.

#### *Art. 5 - Forme di intervento economico*

1. Le forme di intervento economico consistono in:
  - a) contributo minimo di inserimento;
  - b) borsa lavoro;
  - c) agevolazioni tariffarie e fiscali;
  - d) intervento urgente ed indifferibile;
  - e) contributo economico straordinario;
  - f) integrazione di rette per ricovero in case di riposo o di cura.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può attivare forme di intervento economico attraverso specifici bandi rivolti a particolari categorie di persone in stato di bisogno.
3. L'erogazione degli interventi economici viene attuata compatibilmente con le risorse del bilancio finalizzate a tali interventi.

#### *Art. 6 – Contributo minimo di inserimento*

1. Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei propri figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali, secondo programmi di intervento personalizzati d'intesa tra la persona e il servizio sociale del Comune.
2. Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo, con possibilità di rinnovo, e ha lo scopo di concorrere al miglioramento delle condizioni socio-economiche e a favorire l'autonomia della persona.
3. Il progetto può prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al

miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità), sia a partire da richieste avanzate dall'interessato, che da proposte del servizio sociale.

4. I soggetti ammessi al contributo minimo di inserimento hanno l'obbligo di rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individuale di integrazione sociale elaborato con il servizio sociale.
5. In caso di grave inadempienza degli obblighi sottoscritti, il Comune sospenderà o ridurrà le prestazioni precedentemente definite.
6. L'entità del contributo economico è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo e sarà stabilita con provvedimento del dirigente, sulla base della proposta formulata dall'assistente sociale.
7. L'importo complessivo annuo erogato al nucleo familiare non potrà superare la somma di € 1.500,00, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.

#### *Art. 7 - Borsa lavoro*

1. La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate e soggetti deboli, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, attraverso un'esperienza lavorativa in servizi di pubblica utilità presso il Comune.
2. I progetti lavorativi sono approvati con deliberazione della Giunta comunale, nella quale sono determinate, sulla base della proposta del servizio sociale, la durata dei progetti stessi e l'entità della borsa lavoro.
3. La borsa lavoro prevede la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile verso terzi, e non costituisce rapporto di lavoro subordinato con il Comune.
4. Sono fatti salvi eventuali altri interventi e collocamenti lavorativi protetti previsti da normative nazionali e regionali

#### *Art. 8 - Agevolazioni tariffarie e tributarie*

1. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, concedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle tariffe e rette dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per la durata di un anno, sono rinnovabili e sono compatibili con altri interventi di assistenza economica.
3. Le agevolazioni sui tributi comunali sono disciplinate da specifiche disposizioni regolamentari.

#### *Art. 9 - Intervento urgente ed indifferibile*

1. Per intervento economico urgente ed indifferibile si intende l'erogazione di un contributo economico, pari ad un valore massimo di € 200,00, erogato *una tantum* con procedimento d'urgenza, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori problematiche.

#### *Art. 10 - Contributo economico straordinario*

1. Possono essere attuati interventi economici straordinari rivolti a persone o nuclei che si trovino a far fronte ad un'improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti (sfratto per finita locazione, spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, decesso di un congiunto, etc...) o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare.

2. Il contributo economico straordinario viene attribuito per un massimo di due volte in un anno e può essere richiesto da uno dei membri del nucleo di appartenenza.
3. L'entità del contributo economico straordinario è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo e sarà stabilita dal dirigente sulla base della proposta avanzata dall'assistente sociale; l'importo complessivo annuo non può superare la somma di € 2.000,00, rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.

*Art. 11 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti*

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile saranno convocati allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel sostegno economico a favore del parente in stato di bisogno.
2. A tal fine verrà richiesta la documentazione reddituale da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

*Art. 12 – Integrazione delle rette di ricovero in case di riposo o di cura*

1. Qualora non fosse possibile assicurare alle persone anziane o disabili un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio, nonostante il ricorso ai servizi domiciliari, il Comune può contribuire all'integrazione della retta presso istituti di riposo o cura.
2. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono le persone residenti nel Comune di Paese prima dell'inserimento nella struttura residenziale, come stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie costituite da redditi da pensione o di altra natura.
4. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, può essere assunta dal Comune, nei limiti della disponibilità degli stanziamenti di bilancio.
5. L'integrazione della retta di ricovero può avere luogo anche quando la persona sia proprietaria o titolare di diritti reali o di diritti di godimento, su beni immobili o mobili, suscettibili di produzione di reddito o possieda risorse finanziarie di qualsiasi natura, qualora la persona stessa si obblighi a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei beni o dei diritti reali sui beni immobili ovvero dei diritti sugli altri beni, nonché le altre risorse finanziarie, all'integrazione della retta di ricovero, alle condizioni specificate ai seguenti commi.
6. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'intervento comunale risulti in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri enti e istituzioni gli emolumenti dovuti relativi ad indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, etc., l'integrazione della retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti per tutto il tempo antecedente alla effettiva riscossione degli emolumenti.
7. Nel caso in cui la persona sia proprietaria o titolare di diritti reali o di diritti di godimento su beni immobili o mobili, l'integrazione della retta viene disposta a fronte dell'impegno, da costituirsi con lo strumento giuridico ritenuto più adeguato dall'amministrazione, che regoli le modalità di recupero a carico del soggetto del contributo anticipato dal Comune e a destinare l'eventuale differenza alla copertura della retta tramite la cessione dei beni o dei diritti sugli stessi o la costituzione di diritti di godimento sui beni posseduti a favore del Comune o di terzi, vincolando in questo caso le entrate a favore del Comune medesimo.

8. Tali atti di impegno vanno sottoscritti dal soggetto richiedente. Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione degli atti da parte del tutore o del curatore, previa, se necessaria, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
9. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato, o dei suoi eredi, agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso mediante procedure coattive.
10. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'istituto di ricovero o cura è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari del richiedente e al coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
11. Nel caso di rifiuto alla compartecipazione alla spesa, in base alla propria capacità contributiva, da parte dei parenti civilmente obbligati, o nel caso di mancata corresponsione degli oneri dovuti, verrà adita l'autorità giudiziaria, segnalando l'esistenza delle circostanze che possono dar luogo al reato di cui all'articolo 591 del codice penale.

#### *Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda*

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata dal servizio sociale a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente il sostegno economico.
2. La domanda va presentata in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali e dovrà essere corredata dalla attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n 109, e successive modificazioni, dalla dichiarazione inerente tutti i redditi e le spese di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, nonché da tutte le altre dichiarazioni ed informazioni richieste.
3. Il richiedente è tenuto a dichiarare altresì di essere a conoscenza che il Comune potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni fornite.
4. L'interessato dovrà, sotto la propria responsabilità, comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali ogni variazione che modifichi la situazione dichiarata.

#### *Art. 14 - Accertamento istruttorio*

1. La domanda di sostegno economico è istruita dal servizio sociale comunale e dell'esito dell'istruttoria deve essere data comunicazione al richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:
  - rilevazione del bisogno attraverso il colloquio;
  - verifica della situazione reddituale;
  - verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati;
  - relazione e proposta di aiuto.
3. L'assistente sociale adotta tutti gli strumenti possibili, compresa la visita domiciliare, per acquisire elementi a verifica di quanto dichiarato dal richiedente il beneficio economico.
4. Il dirigente sulla base della proposta avanzata dall'assistente sociale, adotta il provvedimento di concessione del beneficio economico.
5. La Giunta comunale si esprimerà, con propria deliberazione, per i casi in deroga al presente regolamento, per l'attivazione della borsa lavoro, per l'indizione di specifici bandi a sostegno di particolari categorie di persone bisognose, nonché per l'assunzione delle rette di ricovero in case di riposo o di cura.
6. Eventuali successive variazioni dell'intervento disposto nonché la revoca dei benefici saranno comunicati all'utente per iscritto, con indicazione della motivazione.

*Art. 15 – Condizioni per ripresentare la domanda*

1. Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può ripresentarla se esistono nuovi elementi che giustifichino la revisione del caso.

*Art. 16 – Verifica, controlli e azioni di rivalsa*

1. Le dichiarazioni fiscali rilasciate dai cittadini saranno oggetto di verifiche e controlli da parte dei servizi preposti del Comune e dalla Guardia di finanza – Comando provinciale di Treviso – con la quale l'amministrazione stipula apposita convenzione.
2. I controlli verranno effettuati sia a campione sia su segnalazione tra tutti coloro che abbiano richiesto contributi economici assistenziali, o nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.
3. I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici previsti dal presente regolamento sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze ai sensi dell'art. 496 del codice penale.
4. L'interessato inoltre perderà il diritto ad eventuali successive prestazioni di assistenza economica.

*Art. 17 – Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogate le disposizioni del Capo VI "Assistenza e sicurezza sociale" del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 10 aprile 1992, e successive modificazioni, ad esclusione dell'art. 17, comma 2, lettere a) e b), e cesserà l'efficacia della deliberazione della Giunta comunale n. 218 in data 13 novembre 2006, ad oggetto "Applicazione dell'ISEE per l'erogazione di benefici di natura assistenziale".

*Art. 18 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.